

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE  
denominata "Bed & Breakfast di Qualità in Trentino"**

**TITOLO I  
COSTITUZIONE E SCOPI**

**Art. 1**

E' costituita un'Associazione denominata "Bed & Breakfast di Qualità in Trentino".

**Art. 2**

Lo scopo dell'Associazione è finalizzato a:

- promuovere l'ospitalità in famiglia e la diffusione dei principi di qualità contenuti nella Carta dell'Ospitalità familiare che l'Associazione individua come riferimento per il proprio operato
- gestire il marchio "B&B di qualità in Trentino" di proprietà della Trentino Spa e di cui è stata richiesta la registrazione e mantenere un'offerta di qualità tra gli associati
- garantire una costante attività di formazione per gli associati e per coloro che fossero interessati ad un'ospitalità in famiglia con criteri di qualità
- curare un'attività di promozione nei confronti della ricettività in famiglia e delle proposte e iniziative formulate dall'Associazione
- creare una rete con altri soggetti, individuali e organizzati, di natura pubblica e privata, interessati a proposte di qualità per l'offerta turistica trentina
- favorire forme di collaborazione con altri soggetti interessati a promuovere l'ospitalità in famiglia di qualità anche a livello nazionale e internazionale

L'Associazione non ha scopo di lucro.

**Art. 3**

Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- diffondere una cultura della qualità della ricettività in famiglia con azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione sia nei confronti dei soci che dei soggetti interessati ad una proposta di qualità per l'offerta turistica trentina
- favorire occasioni di partnership e di collaborazione tra l'Associazione e tutti quei soggetti, pubblici e privati, individuali e organizzati, che sono interessati a proposte di qualità per l'offerta turistica trentina
- favorire l'adesione all'Associazione di tutti i B&B che rispondono ai criteri di qualità della Carta dell'Ospitalità familiare
- gestire il marchio in corso di registrazione "B&B di qualità in Trentino" di proprietà della Trentino Spa secondo quanto previsto da uno specifico contratto di licenza d'uso non esclusivo che sarà sottoscritto tra Trentino Spa e Associazione
- organizzare momenti di confronto e di formazione a favore dei propri associati per un costante miglioramento del sistema di qualità delineato nella Carta dell'Ospitalità familiare
- favorire tutte le azioni di promozione e commercializzazione a favore dei propri associati

#### **Art. 4**

La sede legale è in Via dei Pivi, 7- Nogaredo (TN).

#### **Art. 5**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano preposti alla gestione di un B&B e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

#### **Art. 6**

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, questa si intende rifiutata; nel caso di diniego, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

#### **Art. 7**

L'Assemblea stabilisce la misura della quota associativa annuale.

#### **Art. 8**

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. .

#### **Art. 9**

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

#### **Art. 12**

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto o anche in forma telematica con riscontro di ricevuta, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

#### **Art. 13**

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

#### **Art. 14**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 15**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 16**

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera o anche in forma telematica con riscontro di ricevuta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

#### **Art. 18**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

**Art. 19**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

### **TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 20**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

**Art. 21**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

**Art.22**

E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale utile di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.

### **TITOLO IV SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe.

**Art. 24**

Per la risoluzione di eventuali controversie si rimanda a quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente statuto, di cui l'Associazione intende dotarsi.

**Art. 25**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.